

ORDINANZA N. 2/2017

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE LATO CITTA'
AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO**

Il Dirigente dell'ENAC
competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia,
Ufficio Aeroportuale di Bergamo

- VISTI gli articoli 687, 702, 718 e 1174 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
- VISTO il "NUOVO CODICE DELLA STRADA" (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni), il quale, all'art.6 comma 7, stabilisce che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico che sono indicate da apposita segnaletica;
- VISTO il Decreto legislativo n. 250/97 del 25 luglio 1997 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti edito dall'ENAC;
- VISTA la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente " e s.m.i;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale dell'aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, stipulata tra l'Enac e la società di gestione SACBO S.p.A., in data 1° Marzo 2002 la quale, all'art.9 "Regime dei Beni", comma 3, stabilisce che per l'intera durata della convenzione (di durata quarantennale) la società SACBO S.p.A. è "l'ente proprietario" ai sensi e per gli effetti



	previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento;
VISTA	la Delibera G.R. del 24 gennaio 2003, n. 7/11948: <i>Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Norme per l'organizzazione del servizio, disposizioni per la prima attuazione e convenzione-tipo per la gestione del servizio taxi</i> , che all'art. 6 individua i soggetti legittimati al servizio di autonoleggio con conducente;
VISTA	la necessità di individuare apposite aree, denominate "Kiss & Fly Area", destinate alla sosta gratuita, all'interno del parcheggio destinato alla sosta breve, per consentire la salita - discesa dei passeggeri e le attività di carico - scarico dei bagagli;
CONSIDERATA	la necessità di limitare il transito di veicoli nella zona antistante l'aerostazione passeggeri e merci dell'aeroporto allo scopo di evitare elevate concentrazioni di traffico ed agevolare il corretto flusso della circolazione stradale;
CONSIDERATA	l'esigenza di monitorare il corretto utilizzo della viabilità attraverso idonei sistemi di controllo elettronico ai varchi di accesso;
CONSIDERATA	l'esigenza di assicurare gli stalli per la sosta riservata alle diverse tipologie di veicoli destinati a soddisfare le necessità connesse al trasporto pubblico dei passeggeri (TAXI, NCC, bus granturismo, bus impiegati per il trasporto di linea) per il rapido trasferimento dei passeggeri in arrivo e partenza dall' aeroporto;
CONSIDERATA	l'esigenza di incrementare e migliorare l'accessibilità dei posti riservati alla sosta dei passeggeri a mobilità ridotta;
VISTA	le comunicazioni inviate via pec dal Gestore Aeroportuale SACBO S.p.A. in data 10 aprile 2017, con prot. 17-1209/DG/NAV del 07/04/2017 e via e-mail in data 16 maggio 2017, con le quali sono state trasmesse la documentazione e le planimetrie necessarie all'aggiornamento dell'Ordinanza n.08/2015 del 17 luglio 2015;
CONSIDERATA	la necessità di rivedere la viabilità nell'area destinata alla circolazione e alla sosta dei veicoli nelle aree interne aeroportuali prospicienti l'aerostazione passeggeri, partenze arrivi e merci dell'aeroporto "Il Caravaggio Bergamo Orio al Serio International Airport";
SENTITI	gli Enti di Stato interessati e la Società SACBO S.p.A,

ORDINA

Art. 1 Definizioni

Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:

- a) *Aree regolamentate*: zone aeroportuali soggette ad apposita disciplina per l'ingresso, la circolazione e la sosta.
Rientrano in tale definizione le aree aeroportuali prospicienti l'aerostazione passeggeri partenze, arrivi e merci dell'aeroporto "Il Caravaggio Bergamo Orio al



Serio International Airport;

- b) *Area Lato Città* (Land Side): area regolamentata dell'aeroporto che include tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma, è libero, ma può essere soggetto a restrizioni (Corsia Preferenziale) o limitazioni in determinate condizioni o situazioni contingenti. Le limitazioni possono riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività.

L'area Lato Città include zone esterne all'aerostazione, quali le vie di accesso dalla Strada Provinciale n.116, parcheggi pubblici e zone di sosta riservate, oltre che zone interne dell'aerostazione passeggeri, che si estendono fino alle postazioni o varchi dove sono localizzati i controlli di sicurezza, la strada di accesso all'area merci e relativo piazzale fronte capannoni doganali e la strada di accesso al Varco 1 da S.P. 116.;

- c) *controllo d'accesso*: applicazione di sistemi che consentono di impedire l'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da apposita segnaletica;
- d) *operatore aeroportuale*: persona, organizzazione o impresa che presta o offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito aeroportuale;
- e) *Veicoli di servizio*: automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti ad Enti o Società che esplicano, nell'ambito dell'aeroporto in modo continuativo, attività atta ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo e con la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali.

Art. 2 Circolazione nelle aree Lato Città

Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente specificato per casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.

Art. 3 Viabilità dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio

L'area stradale aperta all'uso pubblico, disciplinata dalla presente Ordinanza, è quella indicata nelle planimetrie che riproducono la viabilità e la segnaletica come previsto dal Codice della Strada e che rappresentano parte integrante della presente Ordinanza.

Le planimetrie potranno essere consultate presso l'Ufficio della Direzione Infrastrutture Unità Controllo Appalti della società di gestione SACBO S.p.A. e presso l'Ufficio Segreteria della Direzione Aeroportuale Lombardia ENAC, Ufficio Aeroportuale di Bergamo.

Relativamente alla circolazione, rilevabile dalle planimetrie, si forniscono negli articoli seguenti alcune precisazioni.

Art. 4 Corsia riservata

La circolazione, la fermata, la sosta ed il transito dei veicoli autorizzati all'accesso nella corsia riservata, denominata "Corsia Preferenziale" ed individuata da apposita segnaletica presso le PARTENZE e gli ARRM dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio,

oltre ad essere regolate dalla segnaletica ivi presente, saranno controllate anche da apposita strumentazione elettronica collegata con la Centrale di Controllo del Comando della Polizia Locale del Comune di Orio al Serio, che provvederà, in caso di violazioni agli articoli della presente Ordinanza, all'applicazione del regime sanzionatorio.

Art. 5 La circolazione nell'area antistante l'aerostazione passeggeri della Corsia Preferenziale è a senso unico di marcia su unica carreggiata ed è riservata alle autovetture di servizio appartenenti alle seguenti categorie:

- Enti di Stato: ENAC, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Dogane, Sanità Aerea, Polizia Locale, Corpo Consolare;
- Veicoli appartenenti alla Società di Gestione S.A.C.B.O. S.p.A.;
- Veicoli impiegati per lo svolgimento dei seguenti servizi:
 - ✓ Taxi, Autobus di Linea e Autobus Granturismo;
 - ✓ Mezzi dedicati al trasporto dei passeggeri diversamente abili (propri o di terzi se utilizzati per tale servizio);
 - ✓ Automezzi utilizzati per servizi di emergenza (emergenza sanitaria, per interventi urgenti di riparazione su impianti essenziali alla funzionalità aeroportuale);
 - ✓ Automezzi di soccorso (ad es. ambulanze, mezzi per trasporto urgente di medicinali o attrezzature di emergenza, ecc);
 - ✓ Automezzi per trasporto valori e scorte;
 - ✓ Autonoleggiatori di rimessa con conducenti;
 - ✓ Altri veicoli espressamente autorizzati (tra gli operatori/altri veicoli autorizzati rientrano quelli espressamente individuati, per specifiche necessità, dall' ENAC o dalla Società S.A.C.B.O. S.p.A.).

Inoltre, per soddisfare particolari esigenze (lavori di manutenzione, accesso di operatori commerciali che svolgono la loro attività in aeroporto per carico e scarico merci, ecc.) la Società S.A.C.B.O. S.p.A., valutate eventuali richieste, potrà predisporre una lista di veicoli autorizzati per determinati intervalli temporali.

Le classi di veicoli autorizzate sono evidenziate sulla segnaletica che è riportata nella planimetria della zona partenze, allegata alla presente Ordinanza.


I veicoli che hanno esigenza di transitare lungo la Corsia Preferenziale riservata non devono superare l'altezza massima consentita dalla struttura di copertura della corsia stessa.

In particolare i conducenti degli Autobus e dei veicoli destinati allo svolgimento di lavori di manutenzione, devono verificare che l'altezza dei rispettivi mezzi non superi quella massima consentita.

Sul lato destro e sinistro della Corsia Preferenziale sono stati individuati appositi stalli destinati al parcheggio delle vetture che hanno titolo a sostarvi. A tal fine gli stalli riportano l'indicazione dei soggetti che vi possono sostare e sono identificati dalla segnaletica verticale ivi presente e dalla segnaletica orizzontale contraddistinta da strisce gialle.

In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di security, la sosta dei veicoli autorizzati deve comunque essere limitata al tempo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi istituzionali o per espletare il servizio.

Art. 6 Nella zona antistante l'aerostazione partenze è ammessa solo la discesa dei passeggeri



in arrivo con gli autobus di linea o granturismo, taxi, noleggiatori con conducenti e passeggeri diversamente abili.

Art. 7 Nella zona antistante l'aerostazione arrivi è ammessa la salita dei passeggeri degli autobus di linea o granturismo, taxi e noleggiatori con conducenti negli stalli riservati.

Art. 8 La strada che conduce all'area merci è a doppio senso di marcia ed a traffico limitato. L'inizio della zona a traffico limitato è segnalata da apposita cartellonistica. L'area antistante il magazzino merci S.A.C.B.O. è riservata al transito dei soli mezzi autorizzati.

Art. 9 Pre - esercizio ed esercizio definitivo.

PRE-ESERCIZIO

A partire dal **20.05.2017** e fino alla data del **10 giugno 2017**, viene istituito il periodo di pre-esercizio, (con l'attivazione degli impianti di rilevazione elettronica dei transiti nella corsia riservata prospiciente l'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio).

Durante tale periodo non verrà applicato il regime sanzionatorio in relazione agli accessi non autorizzati.

La Società SACBO S.p.A. provvederà, con la collaborazione degli agenti di Polizia Locale, nonché delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, a presidiare e monitorare i corretti flussi della circolazione veicolare al fine di risolvere eventuali criticità, prima dell'attivazione dell'esercizio definitivo del sistema.

ESERCIZIO DEFINITIVO

L'esercizio definitivo degli impianti a rilevazione elettronica del transito sulla corsia riservata nelle zone prospiciente l'aerostazione passeggeri dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio verrà attivato a far data dalle ore **00.00 del 10 giugno 2017**, con l'applicazione del regime sanzionatorio per gli accessi non autorizzati da parte della Centrale Controllo Traffico del Comando della Polizia Locale del Comune di Orio al Serio.

Art. 10 Limiti di velocità

La velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141 del Codice della Strada nonché i limiti indicati con la segnaletica di cui all'art. 135 comma 14 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.


Art. 11 Parcheggi

La sosta dei veicoli è consentita solo negli appositi parcheggi autorizzati, denominati A, C, D, e F, secondo il Regolamento esposto all'ingresso delle singole zone dei parcheggi nonché nei parcheggi ad uso dei passeggeri denominati P1 "Sosta Breve" e P2 "Lunga Sosta" e dei parcheggi M ed N riservati ai veicoli degli autonoleggiatori autorizzati.

Nelle restanti aree vige il divieto di sosta e di fermata valido per l'intero arco delle 24 ore.

In tutta l'area è consentita la rimozione dei veicoli in divieto di sosta, potendo quest'ultima costituire grave intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso.

La rimozione è disposta dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del nuovo Codice



della Strada e costituisce una sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione di specie.

- Art. 12** Le zone riservate alle fermate degli autobus in servizio pubblico di linea sono indicate da idonea segnaletica orizzontale e verticale recante il nome del concessionario, il percorso e la destinazione finale, come da planimetria allegata.
Sono altresì riservate zone per la fermata di autobus in servizio pubblico a noleggio.
I motori degli autobus dovranno essere spenti all'arrivo nelle apposite zone di fermata e potranno essere riaccesi, al massimo cinque minuti prima della partenza.
- Art. 13** La sosta nei parcheggi, riservati ad Enti di Stato, Società di Gestione ed Operatori Aeroportuali, denominati A,C,D,F, è vietata ai veicoli privi di idonea vetrofanìa, rilasciata dalla società di Gestione SACBO S.p.A. e tenuta visibilmente esposta.
I parcheggi sono indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come riportato nella planimetria allegata.
- Art. 14** Nelle aree aeroportuali aperte al pubblico è fatto divieto a chiunque di esercitare attività dedita all'accattonaggio, gettare sigarette o gomme masticate o lasciare i rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- Art. 15** Nelle aree aeroportuali aperte al pubblico è fatto divieto di svolgere attività commerciali non consentite, tese al procacciamento di clienti e aventi la finalità di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso i servizi di trasporto autorizzati.
Tutte le attività commerciali, di forniture di servizi o di comunicazione pubblicitarie svolte anche occasionalmente devono essere obbligatoriamente regolamentate tramite un accordo sottoscritto con il gestore aeroportuale SACBO S.p.A.
Le Forze dell'Ordine sono incaricate di attivare tutte le iniziative necessarie ad assicurare l'osservanza della presente disposizione.
- Art. 16** Nelle aree aeroportuali aperte al pubblico è fatto divieto di introdurre cani, a meno che non muniti di guinzaglio e museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, con eccezione delle persone diversamente abili munite di cane guida, per il quale dovrà esibita la certificazione di tale qualifica.


Art. 17 Sanzioni

Nell'Area Aeroportuale Regolamentata dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio si applicano le disposizioni del Codice della Strada per tutti gli aspetti attinenti alla circolazione stradale.

Le sanzioni per l'inosservanza di tali norme saranno applicate a seguito di accertamento effettuato dagli Organi di Polizia ai quali compete l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale a norma dell'art. 12 del Codice della Strada, contestate al trasgressore e gestite dai rispettivi organi per i successivi adempimenti di legge (notifiche, ingiunzioni, ecc.); le sanzioni emesse tramite i sistemi di rilevazione elettronica saranno gestite dalla Centrale Controllo Traffico del Comando della Polizia Locale del Comune di Orio al Serio.

Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non rientranti nel Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse saranno sanzionate ai sensi dell'art. 1174 Comma 2.

Art. 18 Segnaletica



La società SACBO S.p.A. provvederà a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale prescritta, relativa alla viabilità stradale e situata sulle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 19 **Regole Generali**

L'ENAC, per motivi di incolumità pubblica, per motivi di sicurezza della navigazione aerea (nelle due accezioni di safety e di security), nonché per motivi di soccorso e/o esigenze di carattere tecnico, potrà, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o su alcune corsie della strada antistante l'aerostazione passeggeri, a tutte o ad alcune categoria di utenti, ovvero modificarne la viabilità.

Art. 20 Nell'area regolamentata dell'aerostazione passeggeri, aperta al pubblico uso, vige il divieto di lasciare il bagaglio a mano o da stiva incustodito.

Art. 21 Nelle aree aeroportuali aperte al pubblico è vietato il lavaggio e la manutenzione degli automezzi di qualsiasi tipo, nonché lo scarico di rifiuti derivanti dalla pulizia degli stessi.

Art. 22 E' vietato aprire o manomettere le prese d'acqua e gli idranti posti nell'ambito aeroportuale, se non per motivi pertinenti all'uso cui sono stati destinati e ad opera del personale espressamente autorizzato.
In tutto l'ambito aeroportuale è vietato calpestare le aiuole, danneggiare o asportare piante e cogliere fiori.

Art. 23 **Rispetto dell'Ordinanza**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 24 **Decorrenza**

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalle ore **00.00 del 10 giugno 2017** ed abroga le precedenti disposizioni in materia, in particolare l'Ordinanza n.8/2015 del 17 luglio 2015.

Orio al Serio, 18 Maggio 2017

Il Direttore
Dott.ssa Monica Piccirillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)